

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 (C.D. “SBLOCCA CANTIERI”)

- **Pagamenti:** viene previsto l’obbligo di corrispondere degli anticipi sull’importo complessivo dell’appalto, entro 30 giorni dall’adozione di ogni stato avanzamento lavori. Viene previsto, non più per i soli lavori ma in via generalizzata, il pagamento di un anticipo pari al 20% dell’importo contrattuale, da corrispondere entro quindi giorni dall’effettivo inizio della prestazione (art. 35, co. 18 ed art. 113-bis, co. 1).
- **Affidamenti sotto soglia:** previsione di nuove procedure(art. 36):
 - per i lavori da 40.000 € a 150.000 € o servizi/forniture sotto soglia: affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi per i lavori e consultazione di almeno 5 operatori economici per servizi/forniture.
 - Per lavori pari o superiori a 150.000 e inferiore a 350.000 €: procedura negoziata ex art. 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici (o 15 operatori economici nella fascia da 350.000 € a fino ad 1.000.000 €).
 - Per lavori superiori a 1.000.000 € e fino alla soglia comunitaria: procedura aperta ex art. 60.
- **Sospensione fino al 31/12/2020 di utilizzo delle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia (art. 37, co. 4).**
- **Sospensione, fino al 31/12/2020, del divieto generalizzato di appalto integrato (art. 59, co. 1).**
- **Sospensione, fino al 31/12/2020, dell’obbligo di selezione Commissari dall’albo istituito presso l’ANAC (art. 77, co. 3).**
- **Durata certificati (ad eccezione del DURC) rilasciati a comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice: viene fissata la durata in 6 mesi, allo scadere dei quali la stazione appaltante dovrà richiederli nuovamente alle competenti Amministrazioni (in caso di mancata risposta entro 30 giorni si considerano confermati i precedenti certificati) (art. 86, co. 2 -bis).**
- **Anomalia dell’offerta:** Eliminato il sorteggio della modalità di calcolo, inserita una procedura da seguire (differenziata in caso di offerte pari o superiore a 15, o inferiore a 15), con possibilità di rideterminare le modalità di calcolo con decreto del MIT. Nel caso di criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa si valuta anomalia solo se il numero di offerte è pari o superiore a 3. In caso di aggiudicazione secondo il prezzo più basso ed in ogni caso sotto soglia, le stazioni appaltanti devono prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale, tale esclusione automatica in ogni caso non opera se le offerte ammesse sono inferiori a 10 (art. 97).
- **Subappalto:** in via transitoria, fino al 31/12/2019 la quota massima di subappalto è pari al 40% e non vi è l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, anche per le concessioni (artt. 105 commi 2 e 6 ed art. 174 co. 2).
- **Riordino linee guida ANAC:** Viene prevista l’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della l. 55/2019 di un unico regolamento interministeriale adottato su proposta del MIT e di concerto col MEF, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano che definirà la disciplina di dettaglio nelle materie elencate all'art. 216, co. 27-octies:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

All'entrata in vigore di tale regolamento cesseranno di avere efficacia le linee guida ANAC già emanate nelle materie elencate.